

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASTIELLO, ANDREUZZA, BAZZARO, BELLACHIOMA, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COVOLO, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DONINA, DURIGON, FOGLIANI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GERARDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, LEGNAIOLI, LOLINI, LUCCHINI, MOSCHIONI, PANIZZUT, PATELLI, PETTAZZI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TARANTINO, VALBUSA, ZICCHIERI, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione di un servizio di assistenza sanitaria sui treni

Presentata il 27 gennaio 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di rafforzare la tutela del viaggiatore. Dato che il treno è un mezzo di trasporto di grande importanza e ogni giorno migliaia di passeggeri ne usufruiscono, sarebbe logico garantire migliori servizi e rendere maggiormente sicuro il viaggio con l'istituzione, sul treno stesso, di un servizio di assistenza sanitaria.

Si pensi, ad esempio, all'insorgere di eventuali disturbi, fastidi o dolori improvvisi e al conseguente stato di ansia che si presenta proprio a seguito del manifestarsi di sintomi insoliti, mentre ci si trova in una

situazione d'impotenza: si è su un treno in attesa di raggiungere, quanto prima, una stazione per ricevere le cure di cui si ha bisogno. Tutto questo potrebbe essere evitato prevedendo la presenza di un medico o di un infermiere con la dotazione necessaria al primo soccorso. I viaggi, soprattutto quelli a lunga percorrenza, sarebbero più sicuri per tutti i passeggeri. Si ritiene necessario investire sulla salvaguardia della salute anche in questo campo; ciò rappresenterebbe per il trasporto ferroviario nazionale un decisivo salto di qualità e garantirebbe anche maggiore competitività rispetto al trasporto estero.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. La società Ferrovie dello Stato italiane Spa è tenuta a garantire la presenza di un medico o di un infermiere, per l'erogazione ai passeggeri dei servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento, sui treni destinati al trasporto di persone che hanno una percorrenza superiore a 600 chilometri e, comunque, che effettuano percorsi della durata di almeno 8 ore ovvero di almeno 1 ora e 45 minuti senza fermate intermedie.

2. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e la dotazione dei mezzi di soccorso necessari all'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria e di pronto intervento previsti dal comma 1.

